

LOTTO 5

RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione -

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e ad esse equiparate;
- la responsabilità per traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili(art.56 del C.d.S.);
- la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purchè conseguenti a fatto accidentale della circolazione.

L'assicurazione non comprende i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 Esclusioni e Rivalsa -

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente;
- ai sensi degli art. 1892 - 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti;
- ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile, nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.

Nei predetti casi e in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l' art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 3 Estensione territoriale -

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, della Croazia, dell'Islanda, del Lichstenstein, di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde: l'Impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), là dove necessario.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R. C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l' art. 1901, 2° comma del Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, salve condizioni di miglior favore concesse al Contraente.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.

Art. 4 Pagamento del Premio -

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

L'assicurazione ha effetto alle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, o eventuali condizioni di favore concesse al Contraente.

Art. 5 Adeguamento del Premio -

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi, di non accettare il premio proposto alle nuove condizioni, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza. Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, verrà applicato a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall' art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Art. 6 Determinazione del Premio, Comunicazioni del Contraente -

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa, così come dalla classe di merito prevista dalla vigente normativa.

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall' art. 2.

Art. 7 Periodi di osservazione della Sinistrosità -

Per l'applicazione delle regole evolutive (previste dalle condizioni ANIA) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 8 Trasferimento di proprietà del veicolo -

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) sostituzione con altro veicolo, conguaglio del premio - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, qualora il Contraente, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per

altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della variazione.

- b) cessione del contratto - Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato che comporti cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno.

Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto. Non sono ammesse sospensioni di rischio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: l'Impresa pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

- c) risoluzione del contratto - In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, quando non si verificano le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengano restituiti all'Impresa il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 - "Sospensione in corso di contratto".

Art. 9 - Sospensione in corso di contratto -

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorso dodici mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dall'Impresa.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi.

Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio relative al periodo di sospensione utilizzato.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto una durata inferiore a tre mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza nè al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati nella forma Bonus/malus o che prevedono l'applicazione del Pejus il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

Non è consentita la sospensione in caso di furto del veicolo, per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con "Libro Matricola", per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozette.

All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 10 Modalità per la denuncia dei sinistri -

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell' art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n° 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n° 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 11 Gestione delle vertenze -

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora l'Impresa lo richieda espressamente.

Art. 12 Rinnovo del Contratto -

Salvo quanto previsto dall' art. 5, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all' anno è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 13 Risoluzione del Contratto per furto del veicolo -

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso, fermo restando che tale premio o rata di premio sono comunque dovuti.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 14 Cessazione di rischio per Distruzione o Demolizione od Esportazione definitiva del Veicolo assicurato -

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione dei predetti documenti, a condizione che il Contraente consegni l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) certificante l'avvenuta cancellazione del veicolo dal medesimo.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la demolizione del veicolo, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di comunicazione all'Impresa della cessazione del rischio.

L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Art. 15 Sostituzione del Certificato e del Contrassegno -

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, l'Impresa vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del premio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'Impresa rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'Assicurato deve dare prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità.

Art. 16 Imposte e Tasse -

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 17 Competenza Territoriale -

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia o punto di vendita cui è assegnato o presso il quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta ai sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

Art. 18 Rinvio alle Norme di Legge -

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

INCENDIO, AZIONE DEL FULMINE, ESPLOSIONE DEL CARBURANTE

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato all'alimentazione del motore.

FURTO E RAPINA

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto (art.624 C.P.) o rapina (art. 628 C.P.), inclusi i guasti cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di Furto o rapina consumati o tentati ; sono compresi in garanzia i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina.

DURATA DEL CONTRATTO

La Società prende atto, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 delle C.G.A., il contratto, assoggettato a gara, cesserà automaticamente alla sua scadenza naturale, senza obbligo di disdetta, restando la facoltà dell'Ente ad avvalersi di una proroga richiesta per iscritto.

PAGAMENTO DEL PREMIO

La società in deroga all' art. 5 della C.G.A. accetta di mantenere inalterati i premi dei contratti stipulati con l'Ente per tutta la durata contrattuale, salve le seguenti variazioni :

- classi di merito nella forma Bonus/Malus,
- valori dei veicoli assicurati per Incendio/Furto
- variazioni dei veicoli assicurati

Inoltre la Società prende atto che il pagamento dei premi verrà attuato con frazionamento semestrale degli stessi.

GARANZIE AGGIUNTIVE

RIMBORSO PREMIO RESPONSABILITA' CIVILE

L'indennizzo del danno corrispondente alla perdita della parte di premio relativa alla sola assicurazione di Responsabilità Civile pagata e non usufruita in conseguenza di furto o rapina del veicolo assicurato.

L'indennizzo è pari al rateo del premio annuo, comprese le imposte, relativo al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza del premio pagato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato trascorsi 30 giorni da quello del sinistro e sempreché il veicolo non sia stato ritrovato.

TASSA DI PROPRIETA'

L'indennizzo del danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà (compresa eventuale sovratassa) del veicolo assicurato per effetto di sinistro risarcibile a termini di polizza, che abbia determinato il danno totale. L'indennizzo è pari al rateo della tassa di proprietà relativo al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

IMMATRICOLAZIONE VEICOLO SOSTITUTIVO

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione di un veicolo in conseguenza del danno totale subito dal veicolo assicurato per effetto di : furto o rapina, incendio. Tale garanzia è operante anche nel caso in cui il veicolo assicurato, che abbia subito un furto totale, venga ritrovato privo della targa. Il rimborso è integrale se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato ; è di importo pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il novo veicolo ha una potenza fiscale superiore. Se il veicolo assicurato è sostituito da una veicolo usato, il rimborso è effettuato per le spese di voltura con il limite dell'importo delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato.

Non è compreso, tra le spese rimborsabili, l'importo dell'imposta straordinaria su veicoli di lusso.

SOCCORSO IN AUTOSTRADA

Il rimborso delle spese sostenute per il soccorso stradale, effettuato dai mezzi di soccorso autorizzati, in caso di immobilizzazione del veicolo in autostrada in Italia in conseguenza di guasto o incidente.

SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate, compreso il conducente, subiti in occasione di soccorso e trasporto di vittime di incidenti stradali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 415,00 per sinistro.

RECUPERO - TRAINO - CUSTODIA

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità per effetto di sinistro risarcibile a termini di polizza.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di euro 516,50 per ogni sinistro.

CRISTALLI

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, per la sostituzione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali ed eventuale tetto apribile del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 775,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.

DANNI A SEGUITO DI FURTO/RAPINA

La Società risponde dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto/rapina. La Società risponde altresì dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto/rapina in conseguenza a collisione con veicoli identificati.

PERDITA DELLE CHIAVI

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto, la Società risponde delle spese necessarie per la sostituzione delle serrature, delle chiavi o dei congegni elettronici sopra detti.

RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato e non compresi nelle previsioni dell'assicurazione obbligatoria.

Sono esclusi i danni all'autovettura.

La garanzia viene prestata per massimali uguali a quelli previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

RICORSO TERZI

Il rimborso delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese, in forza di Ricorso terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni diretti e materiali cagionati a case di terzi da incendio od esplosione del veicolo assicurato, allorchè lo stesso non sia in circolazione ai sensi della legge.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 155.000,00 per ogni sinistro.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga delle norme la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato

- in conseguenza della inoperatività della garanzia nel caso di guida con documento scaduto
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione
- per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

RIPRISTINO SPESE RIPRISTINO AIR-BAG

La Società rimborsa, fino a concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro e per anno, le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario a seguito di un sinistro da circolazione, purché il danno non sia stato risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di :

- inondazioni, alluvioni, mareggiate, straripamenti, frane, smottamenti di terreno, trombe, tempeste, uragani, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine ;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

CLAUSOLA BROKER

ASSISTENZA LEGALE [non applicabile] (quindi eliminare le condizioni dal capitolato)

La Società, conseguentemente al verificarsi di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, rimborsa nei limiti del massimale pattuito (lire 50.000.000) all'Assicurato relativamente a:

1. spese sostenute in sede giudiziale ed extragiudiziale dall'Assicurato/Contraente del perito e del legale incaricato dall'Assicurato, compreso il legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società;
2. spese di giustizia nel processo penale che l'Assicurato in caso di condanna deve rifondere allo Stato,
3. spese legali e peritali che l'Assicurato sia tenuto a versare alla controparte a seguito di soccombenza,
4. spese relative ad investigazioni che si siano rese necessarie, svolte dall'Assicurato o da suoi incaricati.

La garanzia è operante esclusivamente per sinistri che abbiamo originato :

- a) controversie relative a danni che il Contraente e/o il conducente sostengano aver subito a causa di fatti illeciti posti in essere da altri in occasione dell'uso del veicolo assicurato;
- b) controversie che il Contraente e/o il conducente avrebbero cagionato ad altre persone in conseguenza dell'uso del veicolo;
- c) difesa penale del proprietario, Contraente e/o conducente autorizzato e relativi trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- d) istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso del veicolo;
- e) istanza di modifica del provvedimento di ritiro della patente conseguente all'uso del veicolo;

In caso di controversie fra Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente.

La garanzia non opera :

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione di R. C. da circolazione.
- Nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- Se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare l'assistenza necessaria a coloro che hanno subito un danno alla persona (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione.

La garanzia non comprende:

- Il pagamento di multe ed ammende e sanzioni in genere;
- Gli oneri fiscali (bollo documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, etc.);
- Le spese per controversie di diritto fiscale e tributario;

